

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/06/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38401-la-doppia-dichiarazione-di-trasferimento-di-residenza-ex-art-31-disp-att-cod-civ-norma-vigente-o-tacitamente-abrogata>

Autore: Panozzo Rober

La doppia dichiarazione (di trasferimento di residenza) ex art. 31 disp. att. cod. civ.: (norma) vigente o (tacitamente) abrogata?

La doppia dichiarazione (di trasferimento di residenza) ex art. 31 disp. att. cod. civ.: (norma) vigente o (tacitamente) abrogata?

1. NORMATIVA

CODICE CIVILE (art. 44)

Art. 44

Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della residenza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE (art. 31)

Art. 31

Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, *Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente* (art. 2, c. 1)

Art. 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza

OMISSIS



Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente* (artt. 13, c. 1, 2 e 3, 17 e 18)

Art. 13
Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno ⁽¹⁾

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. ⁽²⁾

OMISSIS

⁽¹⁾Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 1, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione previgente così recitava: "Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta".

⁽²⁾Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. b), n. 2, del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154. La formulazione previgente così recitava: "Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione".

Art. 17

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese ⁽¹⁾, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

⁽¹⁾Le parole "due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese" sono state così modificate (in luogo di "tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese") dall'art. 1, c. 1, lett. d), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154

Art. 18 ⁽¹⁾

Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica

1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni

⁽¹⁾Articolo così sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. i), del d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126. La formulazione previgente, come dettata dall'art. 1, c. 1, lett. e), del d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, così recitava:

-Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica [rubrica];

-Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni [c. 1];

-Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica [c. 2];

-Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio [c. 3];

-Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente [c. 4]

La formulazione originaria così recitava: Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione (comma 1); La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza (comma 2); Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti (comma 3); Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente (comma 4); Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi (comma 5); Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento (comma 6); Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse (comma 7) Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere (comma 8).

2. INTERVENTI DEL S.C.

Cass. agosto 1968: Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non sia stato denunziato nei modi previsti dalla legge, cioè con una doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la nuova residenza

Cass. ottobre 1968: La residenza muta quando il soggetto fissa stabilmente in altra sede la propria dimora abituale; ma il trasferimento non è opponibile perciò solo ai terzi di buona fede, a tutela dei quali vige l'esigenza della doppia dichiarazione cui l'interessato è tenuto nel comune che abbandona e in quello ove si trasferisce. Ad integrare il requisito della buona fede è sufficiente che il terzo non sia a conoscenza del trasferimento di residenza in altro comune, in contrasto con le risultanze anagrafiche. Il giudizio sulla buona fede, la quale in sostanza concreta uno stato psicologico di ignoranza, si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da errori giuridici. La doppia dichiarazione del cambiamento di residenza, necessaria per il caso che questa sia trasferita da un comune all'altro nel territorio dello Stato, non è invece richiesta per il trasferimento all'estero, dovendosi in tale ipotesi

la esigenza della pubblicità ritenere soddisfatta con la sola dichiarazione nel comune che si abbandona, nella quale sia indicato il luogo ove l'interessato si trasferisce.

Cass. ottobre 1969: La doppia dichiarazione al comune che si abbandona e in quello che si raggiunge nell'ipotesi di mutamento di residenza, è richiesta solo quando questo avvenga nel territorio della repubblica, non potendosi imporre adempimenti agli uffici comunali stranieri; in caso di trasferimento all'estero è perciò sufficiente la sola dichiarazione nel comune che si abbandona purché sia indicato il comune che si intende raggiungere, essendo in mancanza il trasferimento inopponibile al terzo di buona fede.

Cass. febbraio 1970: Le risultanze dei registri anagrafici hanno semplice valore presuntivo circa la residenza della persona cui si riferiscono, potendo essere diverso il luogo della effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova. Tuttavia, per i terzi di buona fede, e cioè per coloro che soggettivamente ed oggettivamente ignorino il vero stato delle cose, il legislatore ha inteso derogare al suddetto principio, stabilendo che ad essi non può essere opposto il trasferimento della residenza se non sia stato denunziato nei modi previsti dall'art 44 c.c. e 31 delle relative norme di attuazione, e cioè con doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la nuova residenza. Pertanto, i terzi di buona fede possono contrastare le risultanze dei certificati anagrafici se non corrispondono a loro avviso, con la situazione obbiettiva qualora, pero, intendano avvalersi delle risultanze medesime, nessuna prova e ammissibile contro il contenuto dei certificati.

Cass. dicembre 1977: Il principio secondo cui il mutamento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non sia accompagnato dalle forme di pubblicità richieste dalla legge è ispirato alla necessità di tutelare i terzi di buona fede da ogni azione fraudolenta, messa in opera dall'interessato alla posizione anagrafica, basata su una non documentata ed artificiosa alterazione del luogo di residenza. Tale principio opera soltanto nei rapporti fra l'interessato e i terzi e non può essere invocato nei rapporti dei terzi fra loro, rispetto ai quali le risultanze anagrafiche costituiscono soltanto un elemento presuntivo che può essere vinto dalla prova contraria

Cass. marzo 1982: La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c. p. c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questo si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca ovvero, con l'ordinaria diligenza, sia in grado di conoscerne l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, ai sensi dell'art. 139 c. p. c., specie nel caso in cui il destinatario si sia trasferito all'estero con la conseguente inapplicabilità della disciplina, art. 44 e 31 disp. att. c. c., concernente lo spostamento della residenza da un comune all'altro dello stato italiano.

Cass. giugno 1982: Poiché la competenza si determina con riguardo al momento della contestazione della lite, vale a dire della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata quest'ultima nel luogo della ultima residenza del convenuto ai sensi dell'art. 143 c. p. c. con il compimento delle formalità ivi previste (deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione), la competenza deve intendersi radicata nel giudice del luogo predetto, pur se, immediatamente dopo il compimento delle indicate formalità, il notificante abbia appreso che il convenuto ha, di fatto, trasferito altrove la propria residenza, dato che nei confronti del notificante medesimo la notificazione si ha per perfezionata con il compimento delle prescritte formalità, indipendentemente

dal decorso del termine di venti giorni fissato dall'ultimo comma del cit. art. 143 c. p. c., ed all'atto di tale compimento egli era ancora terzo di buona fede al quale, a norma dell'art. 44 c. c., non poteva essere opposto il trasferimento di residenza, non denunciato dal convenuto nei modi prescritti dall'art. 31 disp. att. c. c.

Cass. aprile 1984: Anche in tema di competenza territoriale, per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., il principio per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo (e, quindi, contrastabile con ogni mezzo di prova) circa la residenza della persona alla quale si riferiscono trova limite nella tutela ex art. 44 c. c. e 31 disp. att. c. c. dei terzi di buona fede, cui non è opponibile il trasferimento di residenza ove non sia stata fatta la doppia dichiarazione al comune della nuova residenza ed a quello della precedente; pertanto, mentre tali terzi possono dimostrare con ogni mezzo la situazione reale ed obiettiva diversa da quella emergente dai documenti anagrafici, non è invece consentito all'interessato, in mancanza della predetta dichiarazione, di provare aliunde, contro le risultanze dei suindicati certificati, il mutamento de facto della propria residenza

Cass. aprile 1986: "...Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. L'art. 31 delle disposizioni di attuazione precisa che il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale, soggiungendo che nella dichiarazione rilasciata al Comune che si abbandona deve risultare il "luogo" (e non anche l'indirizzo dell'abitazione) in cui è fissata la nuova residenza. Al riguardo la giurisprudenza, con orientamento assolutamente unanime, ha riconosciuto che la disciplina della doppia dichiarazione riguarda soltanto i trasferimenti che avvengano all'interno dello Stato italiano, non potendo la legge italiana imporre i correlativi adempimenti agli uffici comunali esteri (Cass. 933-48, 2198-55, 2604-56, 1921-63, 5229-77). Mentre oggettivamente non si considera trasferita la residenza se non si provi la reale presenza della persona all'estero per una durata tanto lunga quanto necessario per integrare lo estremo della abitualità della dimora; e non può essere trasferito all'estero il domicilio se non vi sia di fatto all'estero un centro di affari e di interessi della persona (cfr. Cass. 2812-55), per quanto riguarda l'opponibilità del trasferimento stesso ai terzi di buona fede resta esclusa l'operatività del meccanismo della doppia dichiarazione quando si tratti di trasferimento all'estero. Si è precisato al riguardo (Cass. 1921-63) che per tali opponibilità è sufficiente che nella dichiarazione del Comune che si abbandona sia indicato il Comune dello Stato estero dove si trasferisce la residenza. Poiché basta che risulti il "luogo" in cui è fissata la nuova residenza, e nessun onere è prescritto di specificare altresì l'indirizzo dell'abitazione ai fini dell'opponibilità a terzi del trasferimento all'estero non si può addebitare al V. di aver reso una incompleta dichiarazione. Basta al riguardo sottolineare che ai sensi del citato art. 31 disp. attuazione anche per i trasferimenti fra Comuni all'interno dello Stato non si richiede la precisazione dell'indirizzo di abitazione del nuovo Comune, ma solo la specificazione del "luogo" in cui il trasferimento avviene. Basta, infatti, tale indicazione per effettuare le opportune ricerche di tale indirizzo. Il quadro normativo non muta ovviamente a proposito del trasferimento della residenza all'estero in cui la localizzazione rappresenta un polo adeguato da cui muovere per il reperimento dell'indirizzo. Ne emerge un principio, tanto ovvio da sembrare addirittura lapalissiano: non potersi ritenere irreperibile un soggetto di cui sia noto il Comune di residenza (eventualmente anche all'estero) finché non si prova che si sono svolte senza esito ricerche all'anagrafe di quelle località senza riuscire a reperire l'indirizzo di abitazione. Ai sensi dell' art. 11 comma 1 lett. a) del d.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136 (contenente il regolamento di esecuzione della l. 24 dicembre 1954 n. 1228 sull'ordinamento anagrafico della popolazione residente) fra le dichiarazioni anagrafiche cui i capi famiglia sono obbligati si annovera il trasferimento all'estero per emigrazione definitiva, da rendere

nei venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando l'apposito esemplare predisposto dell'Istituto Centrale di statistica (comma 2), modulo nel quale, in rispondenza al richiamato art. 31 della disp. trans. , vi è spazio per le indicazioni del luogo in cui si intende fissare la nuova residenza, ma non per lo indirizzo dell'abitazione all'estero. La valutazione del dato normativo porte, quindi, de plano ad escludere che il V. avendo ottemperato a tale obbligo, ed avendo indicato non solo lo Stato estero, ma anche la località fosse incorso in una qualche negligenza, avendo egli fatto tutto quello che la legge gli imponeva per rendere opponibile ai terzi il trasferimento all'estero, dovendosi includere tra i terzi anche il tribunale fallimentare...”

Cass. novembre 1988: “...La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questi siasi trasferito altrove ed il notificante ne conosca ovvero con l'ordinaria diligenza sia in grado di conoscere l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. In particolare, la nullità della notificazione eseguita in quel modo sussiste nel caso in cui il destinatario si sia trasferito all'estero, con la conseguente inapplicabilità della disciplina - art. 44 c.c. ed art. 31 disp. att. c.c. - concernente lo spostamento della residenza da un comune all'altro dello Stato italiano ...; nel qual caso, essendone, o dovendo esserne con l'ordinaria diligenza, il notificante a conoscenza, la notificazione deve essere eseguita nella forme e con le modalità prescritte dall'art. 142 c.p.c...”

Cass. ottobre 1989: “...Il comune della residenza abbandonata deve far risultare la cancellazione dal momento in cui il comune della nuova residenza comunica l'avvenuta iscrizione nei propri registri del nuovo residente, ma ciò non dimostra in alcun modo che quest'ultimo abbia adempiuto anche all'onere di cui all'art. 31 disp. att. c.c. e che solo permette di ritenere opponibile al terzo di buona fede l'avvenuto trasferimento. In tema di cambio di residenza, esiste infatti un lasso di tempo in cui il soggetto - mentre è in corso la pratica per il cambio di residenza - è ancora iscritto nel registro anagrafico del comune che intende abbandonare e ciò è sufficiente per legittimare la notifica degli atti in tale luogo e per individuare la competenza territoriale del giudice ove determinata sulla base della residenza del convenuto. Per potere superare siffatta localizzazione e quindi per radicare la competenza del giudice della nuova residenza è necessaria proprio quella doppia dichiarazione prevista dal più volte richiamato art. 31 disp. att. c.c. che consente di dare rilevanza alla manifestata volontà di cambio della dimora abituale a prescindere dalle avvenute annotazioni sui registri anagrafici. Si deve quindi ritenere che qualora la competenza per territorio del giudice adito è determinata in funzione della residenza del convenuto, occorre avere riguardo - ove quest'ultimo abbia trasferito la propria residenza, senza fare la prescritta doppia dichiarazione, oltre che al comune di nuova residenza anche al comune che si intende abbandonare, ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.c.- al comune della vecchia residenza, in cui lo stesso risulta ancora anagraficamente iscritto, a meno che non si dimostri, da parte di colui che l'eccepisce, che l'attore, a prescindere da tale comunicazione, fosse a conoscenza, al momento della notificazione dell'atto, di questa nuova residenza e senza che possa invocarsi, a prova dell'avvenuta dichiarazione nel comune che si abbandona, un certificato successivamente rilasciato dal quale risulti la pregressa cancellazione dal registro dei residenti al momento della notificazione, trattandosi di documento che non dimostra che a tale momento la cancellazione fosse già avvenuta e risultasse dai registri anagrafici...”

Cass. gennaio 1990: “...In proposito va ribadito quanto evidenziato dal P.M. sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Corte, ossia, che, se è vero che le risultanze anagrafiche ammettono prova contraria, è altresì vero che esse non sono superate dalla circostanza del

temporaneo allontanamento del coniuge convenuto dal luogo indicato nel ricorso, in quanto tale allontanamento non comporta di per sé trasferimento dalla residenza o dal domicilio, mentre è irrilevante, ai predetti fini, che la domanda sia stata notificata al coniuge convenuto nel luogo ove lo stesso si trovava temporaneamente, o che in tale luogo, successivamente alla proposizione della domanda, egli abbia trasferito la propria residenza....”

Cass. maggio 1993: “...Come ha puntualizzato la richiamata decisione a S.U. n. 5753 del 1978, le registrazioni anagrafiche danno luogo ad una situazione di affidamento dei terzi di buona fede - secondo quanto si desume dal principio, di cui all’art. 44, c. 1, c.c., di inopponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza non denunciato con la doppia dichiarazione prescritta dall’art. 31 disp. att. c.c.- nel senso che la situazione giuridica da quelle emergente si considera per tali soggetti conforme alla situazione giuridica effettiva. E pertanto la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con riferimento al luogo risultante dai registri anagrafici sussiste ove ricorra la buona fede dell'autore dell'atto di impulso e/o dell'ufficiale giudiziario procedente, mentre nell'ipotesi in cui il notifica e/o l'ufficiale giudiziario conoscano o avrebbero potuto conoscere, con l'uso della normale diligenza nell'assunzione delle informazioni necessarie in relazione al caso concreto, che il destinatario si è definitivamente allontanato dai luoghi indicati nei registri anagrafici la notificazione non può essere eseguita in detti luoghi, ma presso l'effettiva abitazione di detto destinatario, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., ovvero, se ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. (v. di recente in tal senso Cass. 1991, n. 10248)...”

Cass. luglio 1995: “...Quanto poi al citato art. 31 disp. att. c.c., richiamato dal ricorrente, devesi sottolineare che esso risulta ormai superato dall’ art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, cui ha fatto espresso riferimento la sentenza impugnata. A differenza infatti da quanto previsto dal più volte citato art. 31, il d.P.R. n. 223 del 1989, con cui è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico non richiede per il trasferimento di residenza la doppia dichiarazione, ma (art. 18) un’unica dichiarazione che dovrà essere trasmessa poi a cura dello stesso Ufficiale dell’Anagrafe al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Ogni considerazione quindi che, prendendo le mosse dall’art. 44 c.c., fonda l’inopponibilità del trasferimento al terzo di buona fede non può più far riferimento all’art. 31, da ritenersi incompatibile con la nuova disciplina (art. 58 del d.P.R. n. 223 del 1989)...”

Cass. marzo 1996: “...Nella specie, il ricorrente sostiene che al momento della notifica ex art. 140 c.p.c. la M. si era trasferita da Brindisi a Milano, e a tal fine produce copia di un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Milano in data 2 aprile 1990, da cui M. risulta “iscr. 6/2/1990 da Brindisi”. Senonché, va osservato che l’art. 44, c. 1, c.c., stabilisce che “il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge” e l’art. 31 disp. att. c.c. dispone: “Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza”. Il ricorrente non ha provato che la M. avesse presentato al comune che abbandonava (Brindisi), in epoca anteriore alla data della notifica, la dichiarazione di trasferimento. Né tale circostanza può desumersi dalla data risultante dalla sopramenzionata certificazione del Comune di Milano (“iscr. 6/2/1990 da Brindisi”), atteso che, ai sensi di entrambe le norme regolamentari sull’ordinamento anagrafico della popolazione succedutesi nel tempo (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), “la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova

residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza"...”

Cass. febbraio 1998: "...Le certificazioni anagrafiche successive difatti, che contrastino con altra precedente rilasciata, se non contengano - come nel caso - altresì modificazione della precedente certificazione, non potrebbero essere considerate prevalenti su di essa stante la identità della efficacia correlata a tutte le certificazioni provenienti dal medesimo ufficio: se quindi, nella specie, dai due certificati successivi può presumersi che la domanda di trasferimento di abitazione sia stata presentata anteriormente alla notifica, dal certificato precedente può presumersi che ciò non fosse avvenuto. Sarebbe stata necessaria pertanto una diversa prova che però avrebbe dovuto consistere necessariamente nella dimostrazione di aver presentato domanda di trasferimento di abitazione in data anteriore alla notifica. E ciò perché l'art. 44, comma primo, c.c. e art. 31 disp. att. c.c., subordinando la opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza alla presentazione di doppia dichiarazione ai due comuni (quello che si lascia e quello nel quale si va ad abitare), pongono il principio che nella divergenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica la prima è opponibile al terzo di buona fede solo se è stata posta in essere detta doppia dichiarazione. E non v'è dubbio che il principio, in quanto teso a tutelare il terzo di buona fede, sia applicabile - benché le riportate norme disciplinino il cambiamento di residenza (tra comuni diversi) - anche al cambiamento di abitazione (nello stesso comune), tenendo conto che questo richiede, ovviamente, un'unica dichiarazione..."

Cass. gennaio 2000: "...Il comune della residenza della persona, cioè del luogo della sua dimora abituale (art. 43 c.c.), anche ai fini della validità della notificazione a norma degli artt. 139 e segg. c.p.c., è presuntivamente determinabile sulla scorta delle risultanze anagrafiche, fino a prova contraria. Alla luce di tale pacifico principio, devono essere letti l'art. 44 c.c., secondo cui il trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi di buona fede se non denunciato nei modi prescritti, e l'art. 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento stesso va provato con la duplice dichiarazione al comune che si abbandona ed al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale; la relativa dimostrazione si rende necessaria per superare la presunzione fornita da certificato anagrafico dell'epoca della notificazione, ove si adduca un tramutamento abitativo in altro comune, già attuato e denunciato, ma non ancora annotato ... Quando, come nella vicenda in esame, manchi una certificazione che identifichi il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al tempo dell'atto, ed invece vi siano attestazioni di detto comune e di altro comune convergenti nell'evidenziare lo spostamento della residenza dal primo al secondo con decorrenza anteriore alla suddetta data, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale nel luogo dell'esecuzione della notificazione, e non si può quindi fare carico alla parte, che faccia valere il trasferimento con la decorrenza indicata da quelle attestazioni, di provare anche l'effettuazione delle due menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione; l'antiorità di tali dichiarazioni, del resto, è presumibile, in assenza di elementi contrari, proprio sulla scorta delle due concordanti attestazioni municipali, tenendosi conto che le disposizioni degli artt. 17 e 18 del regolamento approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 contemplano la decorrenza della cancellazione e della nuova iscrizione dal giorno della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune di nuova destinazione, e che questa a sua volta è preceduta, secondo lo iter procedimentale normale, dalla dichiarazione al comune a quo (v. art. 13 di detto regolamento)..."

Cass. novembre 2004: "...Il combinato disposto cui alle norme sopra citate è chiaro e tassativo: l'art. 44, c. 1, c.c., prevede che il "trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in

buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge"; e tali modi sono quelli prescritti dall'art. 31 disp. att. c.c., à termini del quale la prova del trasferimento di residenza va data "con la doppia dichiarazione al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza". Chiara è la *ratio* di tali prescrizioni, considerato che la sola dichiarazione di scelta, resa al comune *ad quem*, e quella di abbandono, resa al comune *a quo*, non indicante la nuova sede della dimora abituale, non sarebbero di per sé sole idonee a consentire il reperimento dell'interessato da parte dei terzi, non a conoscenza degli spostamenti e delle connesse vicende anagrafiche in questione. Nel caso di specie la corte di merito ha, in corretta applicazione delle disposizioni citate ritenuto che l'addotto trasferimento, che il P. aveva provato con la produzione soltanto del certificato di residenza rilasciato dal Comune di C., ma non anche conforme certificazione del Comune S. (che avrebbe dovuto attestare l'avvenuta dichiarazione di "abbandono" integrata dall'indicazione del Comune della nuova prescelta residenza), non era opponibile, alla data della notificazione, al D. La "mala fede" di quest'ultimo, d'altra parte, costituisce un dato di fatto solo assertivamente dedotto dal ricorrente e, peraltro, non deducibile sulla base della circostanza, del tutto irrilevante, che l'impresa individuale della controparte avesse, in precedenza, operato in luogo diverso (ma pur sempre in S.) da quella della residenza personale del P., circostanza del tutto neutra ai fini della conoscibilità o meno del successivo trasferimento del medesimo a C....".

Cass. agosto 2005: "...La residenza del convenuto, ai fini della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio, è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, ovvero dall'elemento obiettivo costituito dalla permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo rappresentato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto, al riguardo, che le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione, superabile alla stregua di ogni altro mezzo di prova, ivi inclusi quelli risultanti da atti e dichiarazioni della stessa parte, capace di evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora ..., laddove, allorché si dimostri o risulti che il terzo di buona fede (il quale può anche essere il coniuge legalmente separato) fosse a conoscenza della mancata corrispondenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto ad esso, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 c.c. in ordine all'opponibilità del trasferimento della residenza e, anzi, una simile conoscenza comporta l'obbligo di tentare e di eseguire le notificazioni nel luogo della reale ed effettiva dimora abituale, non già presso il luogo dove il destinatario risulti anagraficamente residente ..."

Cass. agosto 2005: "...Come riportato in precedenza, il Giudice di pace di R. ha respinto il motivo di opposizione concernente la omessa tempestiva notificazione del verbale di accertamento, sulla base del rilievo che la notificazione risultava tempestivamente avvenuta, a mezzo posta al precedente indirizzo dell'opponente e che, "ai sensi dell'art. 44 c.c. e 31 delle disposizioni di attuazione (del medesimo codice), il trasferimento della residenza va eseguito mediante doppia dichiarazione data al Comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale. Del che il ricorrente non ha dato prova. ...". Tale essendo la *ratio decidendi*, appare evidente come le censure in proposito svolte dal ricorrente, il quale prospetta nuovamente la ragione dell'opposizione consistente in ciò che la notificazione della contestazione non sarebbe avvenuta né tempestivamente né ritualmente, non colgano nel segno, giacché nessun riferimento esse contengono alle argomentazioni con le quali il Giudice del merito ha ritenuto, nella specie, ritualmente notificato il verbale di accertamento..."

Cass. ottobre 2006: “...A norma dell’art. 31 disp. att. c.c. - che dispone che "il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale" - e dell’art. 44, c. 1, c.c. - che stabilisce che, il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge" - il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi di buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza ... Nessuna di tali disposizioni prescrive però che la doppia dichiarazione relativa al trasferimento di residenza debba essere effettuata con distinti atti, separatamente inviati, rispettivamente, al comune di nuova residenza e al comune che si abbandona. Al contrario, dal disposto dell’ art. 13, comma 2, e dell’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 199, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) - con i quali le richiamate disposizioni del codice civile devono essere coordinate per quanto concerne le modalità esecutive delle dichiarazioni relative al trasferimento della residenza - si evince che tali dichiarazioni - da effettuarsi utilizzando un "modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica" devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che le ha ricevute "al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione", restando così previsto che la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza sia effettuata mediante un unico documento destinato sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso anche al comune della precedente residenza...Ciò considerato, osserva il collegio che, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che la R. ha effettivamente provveduto a comunicare il trasferimento di residenza sia al Comune di A. , luogo della precedente residenza, che a quello di P., luogo della nuova residenza, utilizzando un unico modello - contenente una doppia richiesta, da un lato, di iscrizione nel nuovo comune e, dall'altro, di cancellazione dal vecchio comune di residenza - che è stato trasmesso al Comune di A. direttamente dall'ufficiale di anagrafe del Comune di P., restando pertanto pienamente attuata la prescrizione contenuta nell’art. 31 disp. att. c.c., con conseguente opponibilità al G., a norma dell'art. 44, comma 1, c.c., del trasferimento di residenza compiuto dalla R. prima del deposito in cancelleria da parte del medesimo G. del ricorso introduttivo del giudizio di separazione personale e, per l'effetto, con radicamento della competenza territoriale in ordine alla trattazione di detto ricorso presso il Tribunale di P., ossia presso il tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto, a norma dell’art. 706 c.p.c...”

Cass. marzo 2007: “... deve tassativamente escludersi (come, sia pur implicitamente, si suppone da parte della sentenza impugnata) che sussista alcun onere per chi trasferisce la propria residenza in un'altra città ..., al fine di opporre tale trasferimento ai terzi, non solo di rendere “la doppia dichiarazione” “al comune che si abbandona e a quello dove si intenda fissare la dimora abituale” (prevista dal già ricordato art. 31 disp. att. c.c.), ma anche di “conservare”, al precedente domicilio, un recapito provvisorio per la eventuale corrispondenza in arrivo o, alternativamente, cancellare qualsiasi traccia della precedente residenza nel vecchio comune (eliminando, da detto luogo, le eventuali targhette con il proprio cognome, sia dagli eventuali “citofoni” sia dalla “buca” per le lettere ecc.)...”

Cass. gennaio 2008: “...Ritiene la ricorrente che l’art. 44 c.c. comporterebbe la sola denuncia di trasferimento di residenza al nuovo comune, come previsto dalla disciplina dettata dall’art. 2 della l. n. 1228 del 1954 sul servizio anagrafico, che avrebbe abrogato tacitamente l’art. 31 disp. att. c.c., ed avrebbe stabilito una nuova regolamentazione dell’art. 44, comma 1, c.c. Il ... motivo è infondato e va respinto. Stabilisce l’art. 44, comma 1, c.c. che il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. E l’art. 31

disp. att. c.c. dispone che il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale; che nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Tali norme del codice civile non risultano abrogate né espressamente né tacitamente dalla l. n. 1228 del 1954, sull'anagrafe della popolazione, come sostiene la ricorrente. Il comune di residenza della persona, cioè del luogo della sua abituale dimora, anche ai fini della validità della notificazione a norma dell'art. 139 c.p.c. e segg., è presuntivamente determinabile sulla scorta delle risultanze anagrafiche fino a prova contraria. E' giurisprudenza di questa Corte che la duplice dichiarazione al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale, cioè la nuova residenza, è necessaria per rendere opponibile ai terzi di buona fede di trasferimento della residenza ...che le disposizioni degli artt. 17 e 18 del regolamento approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, contemplano la decorrenza della cancellazione e della nuova iscrizione dal giorno della dichiarazione di trasferimento reso dall'interessato al comune di nuova destinazione, e che questa, a sua volta, è preceduta, secondo il normale iter procedimentale, dalla dichiarazione al comune a quo, ai sensi dell'art. 13 del detto regolamento..."

Cass. luglio 2009: "...Come lo stesso ricorrente riconosce, egli aveva avuto la propria residenza in A., prima di trasferirsi in B.; ma della comunicazione di tale trasferimento egli non ha provato di avere dato notizia al Comune di A. Sicché la sua eccezione è infondata, perché, secondo la giurisprudenza di questa corte il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, in base al le norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza. Pertanto, secondo la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente, "la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto, ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c"..."

Cass. novembre 2010: "...ha accertato la Corte che alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, cioè il 17.6.1998, il M. risultava ancora residente in A., poichè all'ufficio anagrafico di quella città la domanda di cancellazione perveniva solo successivamente e cioè il 2.7.1998. Non si è trattato, quindi di un difetto di diligenza nella ricerca della residenza da parte del primo agente notificatore, rispetto al secondo, in quanto allorché quest'ultimo provvide alla notifica dell'atto di precetto il 28.7.1998, presso l'ufficio anagrafico del Comune di M. già risultava annotata dal 2 luglio la richiesta di trasferimento di residenza dell'attuale ricorrente. Tale situazione il ricorrente deve imputarla a sè stesso....Infatti il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge e cioè con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale a norma dell'art. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.. Pertanto, solo qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi dell'art. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall'anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l'avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c., non esclude ma al contrario

postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c....”

Cass. febbraio 2013: “...Anche a voler ritenere che non sussisteva in capo al ricorrente un obbligo di comunicare all'Inps il cambio di residenza, e seguendo proprio la sua impostazione difensiva, si rileva che "ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell'art. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicchè la sola certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato” ...Tanto premesso si evidenzia che nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia fornito la prova dell'avvenuta doppia dichiarazione...”

Cass. maggio 2013: “...Va ricordato in premessa che, al fine di superare la presunzione di coincidenza della residenza del soggetto destinatario della notifica con quella risultante dal certificato anagrafico rilasciato all'epoca della notificazione, non è sufficiente la produzione di certificazioni contrastanti (ovvero attestanti il cambio di residenza prima della notifica) ma emesse in epoca successiva, atteso che anche da queste ultime può trarsi una mera presunzione di avvenuto trasferimento della residenza in data anteriore alla notifica, di per sé inidonea a vincere quella contraria. E poichè l'art. 44 c.c. esclude che il trasferimento di residenza possa essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, la prova dell'avvenuto cambio di residenza in data anteriore alla notifica, in caso di divergenza fra le certificazioni anagrafiche, può essere fornita solo attraverso la produzione della doppia dichiarazione (al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la dimora abituale) prevista dall'ari. 31 disp. att. c.c. ...”

Cass. ottobre 2013: “...Anche il primo motivo di ricorso è infondato, in considerazione del chiaro disposto dell'art. 7 del d.P.R. n. 323 del 1989, secondo cui: “Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare ... hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”. Né può in contrario invocarsi Cass. 21916/2006, sia perché si riferisce ai trasferimenti di residenza interni al territorio nazionale, sia -soprattutto - perché, pur escludendo la necessità di una doppia dichiarazione a cura dell'interessato essendo sufficiente anche la sola dichiarazione al comune di destinazione che ha poi l'obbligo di comunicare la variazione al comune di partenza, non afferma affatto che l'opponibilità del trasferimento ai terzi di buona fede si verifica alla data della predetta dichiarazione e non a quella in cui giunge al comune di partenza la comunicazione d'ufficio del comune che l'ha ricevuta: infatti anche tale comunicazione si era perfezionata alla data rilevante in quella fattispecie (ossia la data della domanda giudiziale, rilevando la residenza ai fini della competenza territoriale) ...”.

3. OSSERVAZIONI

Ai sensi dell'art. 44, comma 1°, del cod. civ., “il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge”; sul punto, è (*rectius*: era) evidente il rinvio all'art. 31 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, secondo cui – peraltro in perfetta sintonia con il codice Pisanelli e con l'abrogata regolamentazione anagrafica – “il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale”.

Sulla stessa frequenza delle norme civilistiche sembra essere l'art. 2 della legge anagrafica, quando ribadisce, “agli effetti dell'art. 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza”; di contro, l'art. 18 del (relativo) regolamento di esecuzione, *letto* in combinato disposto con l'art. 13, prevede che la dichiarazione di trasferimento della residenza sia resa (unicamente) all'ufficiale d'anagrafe del Comune di immigrazione.

Semberebbe doversi concludere che, mentre la (sola) dichiarazione al Comune di immigrazione è sufficiente (anzi, è l'unica prevista dal regolamento) per la validità del trasferimento di residenza in ambito amministrativo, è, viceversa, indispensabile anche la dichiarazione al Comune che si abbandona per opporre il trasferimento stesso ai terzi in buona fede.

Tale orientamento, che pure sembra (decisamente) maggioritario in giurisprudenza e che raccoglie consensi anche in dottrina ⁽¹⁾, ci trova dissenzienti.

Come già abbiamo rilevato in altra sede ⁽²⁾, posto che la *ratio* della disciplina civilistica risiede nell'esigenza di tutelare i terzi in buona fede, crediamo non si possa negare il conseguimento del fine nell'ambito del procedimento contemplato dal Regolamento, che assicura idonea pubblicità, tanto nell'anagrafe del Comune di immigrazione, quanto in quella del Comune di emigrazione. Dobbiamo sottolineare, poi, la diversa formulazione dell'art. 2 della Legge rispetto all'art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice civile: mentre quest'ultimo prescrive la “doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale”, la norma successiva rinvia ad un più generico “obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza; non più ‘dichiarazione’ (“fatta” al Comune di emigrazione), quindi, bensì ‘denuncia’; e poiché la norma non prevede che la ‘denuncia’ debba essere ‘resa’ personalmente al Comune di precedente residenza, riteniamo che l'obbligo possa ritenersi soddisfatto con l'invio del mod. APR/4, ove compare, oltre alla richiesta di iscrizione al Comune di immigrazione, anche l'implicita ‘denuncia’ di abbandono della precedente dimora al Comune di emigrazione.

L'obiezione – qualificata (quanto alla fonte) e razionale (quanto al contenuto), almeno in relazione al *tempo* in cui è stata espressa –, fondata sulla *tempistica* (del perfezionamento) delle pratiche migratorie ⁽³⁾, alla quale – già – si poteva opporre, da un lato, l' ‘ordinaria diligenza’ che deve dimostrare il notificante ⁽⁴⁾, dall'altro la (potenziale) insufficienza, sotto questo profilo, dello stesso *strumento* invocato, visto che soltanto accademicamente – e neppure nella totalità dei casi – era ipotizzabile la contestualità della doppia dichiarazione, risulta sostanzialmente *depotenziata*, grazie alle recenti modifiche al procedimento di iscrizione anagrafica: sia di quelle già *operative*, imperniate sulla drastica riduzione dei *tempi*, introdotta dal c.d. *cambio di residenza in tempo reale* ⁽⁵⁾, che di quelle *de futuro* (ma già normate), derivanti dall'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ⁽⁶⁾

⁽¹⁾Cfr., tra gli altri, COSTANZA, *Domicilio. II) Domicilio, residenza e dimora – Dir. Civ.*, in Encicl. Giur., XII, Roma, 1989, *ad vocem. Contra* LUCARELLI, *Su talune norme concernenti la residenza e la competenza territoriale del giudice. Inattualità e desuetudine*, in Stato, Civ., 1996, 359 ss., 440 ss.

⁽²⁾PANOZZO, *Anagrafe della popolazione*, Minerbio, 1998, 46.

⁽³⁾“In tema di cambio di residenza, esiste...un lasso di tempo in cui il soggetto – mentre è in corso la pratica per il cambio di residenza – è ancora iscritto nel registro anagrafico del Comune che intende abbandonare e ciò è sufficiente per legittimare la notifica degli atti in tale luogo...per poter superare siffatta localizzazione...è necessaria proprio quella doppia dichiarazione prevista dal più volte richiamato art. 31 disp. att. c.c., che consente di dare rilevanza alla manifestata volontà di cambio della dimora abituale a prescindere dalle avvenute annotazioni sui registri anagrafici”: Cass. 14 ottobre 1989, n. 4078.

⁽⁴⁾Cfr. Cass. 11 novembre 2003, n. 16941; Cass. 25 novembre 1988, n. 6344; Cass. 16 marzo 1982, n. 1714.

⁽⁵⁾ Cfr. art. 5 (rubricato – appunto – *Cambio di residenza in tempo reale*), c. 5, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35. Si veda anche il d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, *Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche*

⁽⁶⁾ Cfr. d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, *Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente*

Rober PANOZZO

(22 giugno 2016)